COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA
(Provincia di Sondrio)
via Della Marmirola 3 – 23022 CHIAVENNA – SO -telefono 0343 33795 telefax 0343 34334 e-mail UTCM Chiavenna@Provincia.so.it

LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX IMMACOLATA

CENTRO STUDI SUL TURISMO ALPINO REALIZZAZIONE DI FORESTERIA

1°LOTTO FUNZIONALE

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 45, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

			Euro
a)	Lavori a base d'asta		600.772,63
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		22.940,38
1)	Totale appalto		623.713,01
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione		376.286,99
2)	Totale progetto		1.000.000,00

Il responsabile del servizio *Il progettista*

Il responsabile del procedimento

Indice:

PREMESSO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto
Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
Articolo 16. Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.
Articolo 20. Subappalto.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Nota:

Il presente schema di contratto può apparire eccessivamente corposo e, per certe parti, ripetitivo delle disposizioni già previste nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato generale o nel regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.

Tuttavia tale impostazione è, almeno in buona misura, richiesta dalla normativa in corso di emanazione; infatti l'articolo 45, comma 1, dell'imminente regolamento generale stabilisce quali debbano essere i contenuti "minimi" dello schema di contratto, contenuti che per prassi consolidata nel passato trovavano collocazione nel capitolato speciale d'appalto mentre il contratto formale era ridotto alla sola identificazione delle parti e a mere formule di stile oltre ad una descrizione più che sintetica del rapporto sinallagmatico.

Lo schema qui proposto si divide in 4 titoli. Mentre il Titolo I riprende il classico "oggetto dell'appalto", i contenuti prescritti dal predetto articolo 45, comma 1, del regolamento, sono riunificati e riordinati nel Titolo II.

Il Titolo III propone quelle clausole che, ancorché non previste dal regolamento, appaiono essenziali per la definizione del contratto.

Alla sensibilità di ciascuno spetta l'adattamento dei contenuti dello schema qui proposto alle specifiche situazioni di ogni singolo appalto.

COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA
Provincia di Sondrio

Repertorio n. ……..
del ……

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione fabbricato ex Immacolata da destinare a foresteria centro studi sul turismo alpino
in località Via Lena Perpenti – Comune di Chiavenna

L'anno duemila……., il giorno …….. del mese di …….., nella sede della Comunità Montana della Valchiavenna, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ……
Direttore della Comunità Montana della Valchiavenna , autorizzato a rogare, nell'interesse della stessa, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)- ……
nato a …… il ……, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Montana della Valchiavenna,
codice fiscale ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ e partita IVA ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋, che rappresenta nella sua qualità di ……,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)- ……
nato a …… il ……, residente in ……, via ……, in qualità di ……
dell'impresa …… con sede in ……, via ……..
codice fiscale ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ e partita IVA ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo …… [1]
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa ……
con sede in ……, via ……..
codice fiscale ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ e partita IVA ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋;
2- impresa ……
con sede in ……, via ……..
codice fiscale ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ e partita IVA ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋;
3- impresa ……
con sede in ……, via ……..
codice fiscale ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ e partita IVA ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋;
nonché l'impresa [2] ……
con sede in ……, via ……..
codice fiscale ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ e partita IVA ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋, cooptata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 4, del regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario della C.M.Valchiavenna sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con delibera del C.D. n. ……. in data …….., esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento fabbricato ex Immacolata da destinare a funzioni istituzionali – sociali – culturali 1° lotto funzionale
 per un importo dei lavori da appaltare di Euro 623.713,01 [3],
 di cui Euro 600.772,63 oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale [4] e
 Euro 22.940,38 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

- che in seguito a ……[5], il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio …… del Ente n. ……. in data …….., i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro …… [6], come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al ……% [7].
- che ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto un il verbale di cantierabilità in data ……, rubricato al protocollo n. ……[8].

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro …….
(diconsi Euro ……)
di cui:
a)- Euro ……. per lavori veri e propri;
b)- Euro 22.940,38 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
(una sola delle tre alternative che seguono)
(in alternativa)
(solo per gli appalti "a corpo e misura")
3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi degli articoli 326 e 329, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F"; per la parte di lavori "a corpo", prevista in Euro ……. , l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a misura", previsti in Euro ……. i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore [9] in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ……., all'indirizzo …….., presso …… [10]

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante …… [11]

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «……..», è/sono autorizzat… a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i… signor… …….. [12]

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività

necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F», dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e degli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0.50 [13] per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro …….. . [14]

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10 %, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 109 del 1994.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale [(15)].

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuali prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a

superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, legge n. 109 del 1994.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione. (16)

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000,
non inferiore a Euro 100.000,00

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni (17), per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di …….(18)

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. (19)

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione [20], trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, con i contenuti di quest'ultimo; (21)

(ovvero, in alternativa)

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, del quale assume ogni onere e obbligo; (22)

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza ……(23) di cui alla precedente lettera b).

2. Il piano di sicurezza …… (24) di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al …….. (25) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base

(solo una delle tre opzioni alternative che seguono)

(per contratti di importo superiore a 300 milioni di Lire - 154.937,07 Euro, fino a 5 milioni di Euro)

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data …….. al numero ……dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ……, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

(ovvero, sempre per contratti oltre i 300 milioni di Lire - 154.937,07 Euro, fino a 5 milioni di Euro)

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data ……., numero ……. e archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero ……., trasmessa dalla Prefettura di ……., ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 del 1998. (26)

(ovvero, sempre per contratti oltre i 300 milioni di Lire - 154.937,07 Euro, fino a 5 milioni di Euro)

alla comunicazione rilasciata in data …… al numero ……. dalla Prefettura di ……., ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998. (27)

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante …… (28) al pagamento diretto dei subappaltatori.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante …….. [29] numero …… in data …… rilasciata dalla società/dall'istituto …….. agenzia/filiale di …….. [30] per l'importo di Euro …… pari al ……. [31] per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di ……..[32]

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di …… [33], con polizza numero …… in data …… rilasciata dalla società/dall'istituto …….. agenzia/filiale di ……... per un massimale di Euro …… . [34]

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero …… in data …… rilasciata dalla società/dall'istituto …….. agenzia/filiale di ……... per un massimale di Euro …… . [35]

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione [36].

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

Il Segretario

[1] *Completare con le parole* «orizzontale» *o* «verticale» *ovvero* «orizzontale e verticale»*, a seconda del caso.*

[2] *Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante che, a prescindere dalla propria qualificazione, è associata ad una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.*

[3] *Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, primo periodo, della legge n. 109 del 1994; qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di assenza di rischi, i lavori siano sottratti all'obbligo del piano di sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, cancellare la parte che non interessa.*

[4] *Completare con le parole* «a prezzi unitari» *in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all'articolo 90 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, ovvero con le parole* «ribasso percentuale» *in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all'articolo 89, dello stesso regolamento.*

[5] *Completare con le parole* «pubblico incanto» *ovvero con le parole* «licitazione privata» *a seconda del caso.*

[6] *Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, primo periodo, della legge n. 109 del 1994; qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di assenza di rischi, i lavori siano sottratti all'obbligo del piano di sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, modificare la parte nel senso che interessa.*

[7] *Completare con le parole* «a prezzi unitari di pari importo» *in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all'articolo 5 della legge n. 14 del 1973, ovvero con le parole* «di ribasso pari al …….. %» *in caso di appalto effettuato con il criterio dell'offerta percentuale.*

[8] *Completare con le parole* «pubblico incanto» *ovvero con le parole* «licitazione privata» *a seconda del caso.*

[9] *Completare con le parole* «offerti dall'appaltatore» *in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all' articolo 90 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, ovvero con le parole* «di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore» *in caso di appalto effettuato con il criterio dell'offerta percentuale.*

[10] *Completare: l'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.*

[11] *Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore, ovvero il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.*

[12] *Indicare una o più persone, con le generalità complete.*

[13] *Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'1 per mille dell'importo contrattuale.*

[14] *Indicare l'importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.*

[15] *In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole* «al netto del ribasso».

[16] *Qualora i lavori siano finanziati in tutto o in parte con fondi dell'Unione europea, sostituire le parole* «Non è dovuta alcuna anticipazione» *con le parole* «E' dovuta l'anticipazione del 5% dell'importo del contratto con le modalità di cui all'articolo 12, del R.D. n. 2440 del 1923 e all'articolo 3, del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989»*.*

[17] *Indicare il termine già scelto in sede di redazione del capitolato speciale d'appalto.*

[18] *Completare con le parole* «regolare esecuzione» *ovvero* «collaudo provvisorio» *a seconda del caso.*

[19] *Cancellare l'ultimo periodo se sia già stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.*

[20] *Cancellare le parole* «o il certificato di regolare esecuzione»*, per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.*

[21] *Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di assenza di rischi, i lavori siano sottratti all'applicazione del decreto legislativo n. 494 del 1996.*

[22] *Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996.*

[23] *Completare con le parole* «e di coordinamento» *qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, ovvero completare con la parola* «sostitutivo» *se il cantiere è sottratto ai predetti obblighi.*

[24] *Completare con le medesime modalità di cui alla nota numero 18.*

[25] *Completare con le parole* «direttore dei lavori» *ovvero* «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva»*, a seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto, ovvero sia soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996.*

[26] *La comunicazione prefettizia in via telematica è sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia positiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora la comunicazione in via telematica sia negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), non può essere utilizzata per l'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con comunicazione scritta, entro 15 giorni.*

[27] *La comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura non siano operanti, ovvero quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.*

[28] *Completare con le parole* «provvede» *ovvero* «non provvede»*, a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990; in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti, come previsti dalla norma citata.*

[29] *Completare con le parole* «polizza assicurativa» *ovvero* «fideiussione bancaria» *a seconda del caso.*

[30] *Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.*

[31] *La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora il ribasso offerto dall'appaltatore sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso che superano il 20%; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.*

[32] *Completare con le parole* «regolare esecuzione» *ovvero* «collaudo provvisorio» *a seconda del caso.*

[33] *Completare con le parole* «regolare esecuzione» *ovvero* «collaudo provvisorio» *a seconda del caso.*

[34] *Somma da indicare nel bando di gara..*

[35] *Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi del comma che precede, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro. Adeguare le indicazioni qualora ambedue le assicurazioni siano prestate con un'unica polizza.*

[36] *Articolo 112, comma 2, del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.*